

Nr. 03/2020 R.G.



Tribunale di Pavia

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

E. Lombardi	presidente
E. Rizzi	giudice delegato
F.C. Claris Appiani	giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che in data 11.09.2020 parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 161 comma 8 l.f. mediante la quale, dato atto di avere mutato consulente aziendale nelle more della procedura, ha evidenziato come, sulla base dell'analisi dei bilanci compiuta dal nuovo advisor, la società debitrice deve essere qualificata quale imprenditore agricolo e come tale non assoggettabile alle discipline concorsuali previste dalla legge 267/42.

Con parere depositato il 22.09.2020 il commissario giudiziale, a seguito di una analitica disamina della documentazione prodotta con le relazioni periodiche dalla società debitrice, ha evidenziato che la medesima deve pacificamente essere

considerata quale società agricola in quanto svolgente in via precipua attività di coltivazione di uve per la produzione diretta di vino che commercializza sia all'ingrosso che al dettaglio. Dalla documentazione esaminata emerge con chiarezza che, nell'ambito dell'esercizio di tale impresa, l'attività agricola prevale effettivamente sull'attività di commercializzazione dei prodotti di terzi;

la ricorrente non può pertanto essere considerata imprenditore commerciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 1, 160 l.f.

P.Q.M.

visto l'art. 162 l.f.


dichiara inammissibile il ricorso depositato il 26.05.2020, ex art. 161 comma 6 legge fallimentare, da AZIENDA AGRICOLA TESTORI DANTE E FIGLI SOCIETÀ AGRICOLA.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 30.09.2020

il giudice estensore


E. Rizzi

il presidente


E. Lombardi

Deposita in cancelleria
il 10.5.09.2020

IL FUNZIONARIO DEL CANCELLIERO
Lasciata in deposito